

RIFORMA DELLO SPORT: LE REGOLE PER ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

Il 18 marzo scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina degli enti sportivi dilettantistici e professionistici, contenuta nel Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 agli articoli n. 6 e seguenti, da un lato riproponendo norme già esistenti e dall'altro introducendo alcune rilevanti novità.

Il decreto si inserisce nel più ampio contesto della (tanto attesa) riforma dello sport, che concerne anche agenti, lavoro sportivo, pari opportunità, disabilità, sport invernali e sicurezza degli impianti.

Con tali norme viene sancito il diritto al libero esercizio dell'attività sportiva e si riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, anche come strumento di prevenzione e tutela della salute, che tuttavia non può prescindere dal sostegno e dalla valorizzazione degli enti sportivi.

1) ENTI DILETTANTISTICI

1A. FORMA GIURIDICA E RICONOSCIMENTO

Le associazioni o società sportive dilettantistiche vengono definite come *“il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”*.

Necessità di affiliazione, principio di democraticità interna e assenza dello scopo di lucro restano quindi cruciali, fatta salva per le società la possibilità di una distribuzione parziale degli utili, nelle forme che si vedranno nel paragrafo seguente.

Nella denominazione, gli enti sportivi dilettantistici dovranno indicare la finalità sportiva, oltre alla ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Potranno assumere la forma di associazione, con o senza personalità giuridica di diritto privato, oppure quella di società di persone o di capitali (Art. 6 comma I).

Non vengono invece annoverate tra le possibili forme societarie le cooperative. Allo stato attuale non è possibile comprendere se si tratti di una precisa scelta oppure di una mera dimenticanza del legislatore. Resta il fatto che, in assenza di modifiche, le società cooperative già esistenti dovranno assumere una diversa forma giuridica.

Gli enti dilettantistici potranno poi esercitare attività diverse da quella principale, a condizione che sia ammesso dallo statuto o dall'atto costitutivo, e che tali attività restino secondarie e strumentali all'attività istituzionale.

Potranno poi affiliarsi annualmente anche contemporaneamente a più di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata e Ente di Promozione Sportiva (art. 6 comma III) e, ai fini del riconoscimento, dovranno iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport, che trasmetterà annualmente al MEF l'elenco di associazioni e società iscritte (art. 10).

Ricorrendone i presupposti, gli ASD e SSD potranno assumere la qualifica di enti del terzo settore (Art. 6 comma 2), la cui disciplina tuttavia prevarrà sulle norme incompatibili del decreto in oggetto, obbligando gli enti sportivi ad un'attenta riflessione prima di iscriversi al RUNTS (peraltro ad oggi non ancora operativo), per il rischio di adottare un regime meno favorevole.

Infine, viene riaffermato il divieto degli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (art. 11).

1B. PARZIALE DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI PER LE SOCIETA'

Sebbene l'assenza del fine di lucro resti elemento cardine, l'articolo 8 prevede che gli enti costituiti nella forma societaria potranno destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, nei termini seguenti:

- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
- distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

Sempre per gli enti dilettantistici che assumono la forma societaria sarà ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sopra.

2. ENTI PROFESSIONISTICI

2A. LA FORMA GIURIDICA: SPA O SRL, CON OBBLIGO DI COLLEGIO SINDACALE

L'Art. 13, in tema di costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche, impone la forma di società per azioni oppure a responsabilità limitata, con obbligo di nominare il collegio sindacale.

L'atto costitutivo dovrà prevedere come attività esclusiva lo svolgimento dell'attività sportiva, ed altre ad esse connesse o strumentali. Dovrà altresì prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, venga destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

È invece facoltativa la previsione di condizioni speciali per l'alienazione di azioni o quote.

Le società sportive professionistiche dovranno adeguare il proprio assetto societario a tali disposizioni entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, che il "decreto sostegni" ha posticipato al giorno 1 gennaio 2022.

2B. AFFILIAZIONE ALLE FEDERAZIONI E ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo a norma dell'articolo 2330 del codice civile, è necessaria l'affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, ovvero dal CIP se si svolge attività sportiva paralimpica (Art. 13).

Gli effetti derivanti dall'affiliazione resteranno sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14, ossia sino al deposito dell'atto costitutivo presso la FSN, che dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Successivamente, ogni avvenuta variazione dello statuto o modifica concernente gli amministratori ed i revisori dei conti dovrà essere comunicata alla Federazione Sportiva Nazionale entro venti giorni dalla deliberazione stessa.

È poi prevista la revoca dell'affiliazione per gravi infrazioni dell'ordinamento sportivo, con conseguente inibizione all'attività sportiva, fatta salva la possibilità della società di ricorrere alla Giunta del Coni, che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.

2C. L'ORGANO CONSULTIVO PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI SPECIFICI DEI TIFOSI

Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche dovrà essere prevista la costituzione di un organo consultivo che, con pareri obbligatori ma non vincolanti, tutelerà gli interessi specifici dei tifosi.

L'organo, il cui Presidente potrà presenziare alle assemblee dei soci, dovrà essere formato da almeno tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva con sistema elettronico.

Un apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, dovrà stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali DASPO o condanne, anche non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli.

3. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'ulteriore rinvio al 2022 dell'entrata in vigore, a modesto parere di chi scrive, rende l'idea di una riforma complessiva ancora "in costruzione" e lontana dalla sua versione definitiva, non solo in riferimento agli enti sportivi oggetto del presente commento.

Non siamo in grado di affermare se tale indecisione dipenda o meno dalla consapevolezza del fatto che al momento i costi di una tale riforma nel suo complesso ricadrebbero quasi interamente a carico di associazioni e società sportive, già devastate dalla crisi pandemica.

Lo Stato quindi, se non vuole che le affermazioni di principio sul valore dello sport restino lettera morta, deve garantire le risorse anche attraverso forme di incentivi, agevolazioni fiscali, manutenzione degli impianti, ecc., che vadano ben oltre la presunzione di sponsorizzazione per importi sino a 200.000 euro.

Senza dimenticare che, prima di ogni riforma, il vero problema da affrontare con urgenza rimane quello della ripartenza in sicurezza dopo l'emergenza sanitaria, assicurando un adeguato sostegno (soprattutto) economico, poiché quello riconosciuto sinora appare insufficiente.

Infine, con particolare riferimento al professionismo (calcio, ma non solo), non si può neppure tacere il fatto che i diversi attori dovranno rivedere l'intero sistema di spesa, partendo dalla riduzione di un "monte ingaggi" sovradimensionato, perché un tale sistema, "strutturalmente in perdita" già prima della crisi sanitaria, è una bolla sul punto di esplodere.

Milano, 22 marzo 2021

Avv. Pier Antonio Rossetti